1) Promuovere fa riforma - una scheda sintetica

Proponiamo di seguito una scheda sintetica che descrive l'architettura di sistema della legge Moratti, i punti qualificanti e il suo iter attuativo; la scheda è redatta in formato di presentazione, utile per far conoscere la riforma in dibattiti e incontri a qualsiasi livello.

La riforma del sistema di istruzione e formazione italiano

-scheda sintetica-

Le linee guida

Il Parlamento italiano ha recentemente approvato, col titolo ***"Norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale",*** la legge delega per la riforma degli ordinamenti scolastici.

L'articolato propone un sistema nazionale di istruzione e di formazione attraverso il quale si intende:

- *assicurare* a tutti pari opportunità di ***raggiungere elevati livelli culturali e* di *sviluppare capacità e competenze*** adeguate all'inserimento sociale e lavorativo;
- *promuovere* \/ conseguimento dì una ***formazione spirituale e morale*** delle giovani generazioni, anche ispirata ai prìncipi della Costituzione;
- *garantire* ai giovani ***pari opportunità educative e formative*** attraverso il ***diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni,***
- ***favorire le scelte educative delle famìglie,***
- *promuovere* ***l'apprendimento per tutto l'arco della vita.***

L'architettura del sistema

Dal punto di vista strutturale, il nuovo sistema si articola in tre gradi di istruzione e un canale formativo

Il **primo segmento** è costituito dalla Scuola dell'infanzia, di durata *triennale,* nell'arco di vita compreso fra i tre e i cinque anni di età; *non è obbligatoria.*
A regime, potranno iscriversi al primo anno anche i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; in questo senso, l'avvio è graduale e prevede inizialmente possibili anticipi solo per i nati entro il 28 febbraio.

La *scuola dell'obbligo scolastico* è costituita dal **primo ciclo,** che inizia con:

la Scuoia primaria (l'attuale scuola elementare), di durata *quinquennale,* cui si accede obbligatoriamente all'età di sei anni.
È prevista anche qui la facoltà di *anticipo* per bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; pure in questo caso la gradualità parte con i nati entro il 28 febbraio.
È ripartita in ***"periodi didattici"*** formati da *un primo* ***monoennio* e *due biennr,*** le innovazioni principali di contenuto sono:

- l'introduzione dello studio curricolare di una ***lingua straniera dell'Unione europea,*** fin dal primo anno;
- ***l'alfabetizzazione informatica,*** fin dal primo anno;
- viene, inoltre, ***abolito l'esame finale*** del quinto anno.

La Scuola secondaria di 1° grado, attuale scuola media, completa il ciclo primario; è ancora di durata triennale, ripartita in ***un biennio* ed *un monoennio finale*** *a* carattere orientativo, ed è caratterizzata:

dall'introduzione di una ***seconda lingua dell'Unione europea,***
dall'approfondimento dell'uso delle ***tecnologìe informatiche",*** da un
orientamento guidato per la scelta del percorso successivo.

L'obbligo scolastico termina con **l'esame *di Stato*** conclusivo dell'intero ciclo di studi primario; si avrà una nuova formulazione dell'esame, che contempla anche prove a carattere nazionale.

All'obbligo scolastico segue l'obbligo di istruzione o formazione professionale fino al diciottesimo anno di età, o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale entro tale termine. Si completa in questo

modo quello che viene definito il *"diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni",* il cui assolvimento è previsto all'interno del *secondo ciclo,* costituito da due canali formativi: quello dei **licei** e quello della **istruzione e formazione professionale.** I due sistemi sono resi comunicanti attraverso *percorsi personalizzati* che consentono agli allievi il passaggio dall'uno all'altro dei canali formativi. Al termine del ciclo primario i ragazzi saranno chiamati a scegliere tra il continuare gli studi nel canale dell'istruzione (i licei) o proseguire nel canale dell'istruzione e formazione professionale, fermo restando sempre la possibilità della totale ed assistita reversibilità della scelta effettuata.

I licei, della durata di ***cinque anni,*** sono ripartiti in ***otto indirizzi:***

- ***artistico*** (si articola in sotto-indirizzi)
- ***classico***
- ***economico*** (si articola in sotto-indirizzi)
- ***linguìstico***
- ***musicale e coreutico***
- ***scientifico***
- ***tecnologico*** (si articola in sotto-indirizzi)
- ***delle scienze umane;***

ciascuno si articola in ***due bienni*** e ***un monoennio*** finale di approfondimento disciplinare e di orientamento agli studi superiori.
Il percorso liceale si conclude con un esame di Stato, per il quale è prevista una serie di modifiche rispetto alla configurazione attuale, al momento non ancora delineate; l'esame di Stato o titolo necessario per l'accesso agli studi accademici o della formazione superiore integrata (IFTS). Per quest'ultima, l'accesso per gli allievi provenienti dal canale dell'istruzione e formazione professionale è consentito direttamente, senza la necessità di sostenere l'esame di Stato, a condizione che venga frequentato un apposito quinto anno di formazione.
L'esame di Stato può essere sostenuto anche da allievi provenienti dalla formazione professionale, in possesso di qualifiche almeno quadriennali, che abbiano frequentato un opportuno anno di preparazione aggiuntiva. Resta comunque la possibilità di sostenere l'esame da privatisti.

L'istruzione-formazione professionale ha durata variabile, che parte da un *minimo di tre anni* necessari per conseguire una qualifica spendibile direttamente nel mondo del lavoro e riconosciuta a livello nazionale ed europeo, a condizione che i parametri minimi nazionali di qualità.

Questo segmento, salvo che per la definizione degli standard minimi di qualità dei percorsi formativi, a garanzia della circolante dei titoli rilasciati, è di competenza esclusiva delle Regioni, secondo quanto stabilito dalla Legge costituzionale n. 3/2001 che ha modificato gli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Dall'età di quindici anni, l'allievo può scegliere ***diverse modalità di apprendimento:***

- ***studio a tempo pieno,***
- ***alternanza scuola-lavoro*** con ***stage*** presso realtà culturali, sociali e produttive;
- ***apprendistato.***

È sempre garantita, con apposite strutture di ***"riallineamento",*** offerte dalle scuole, la possibilità per gli allievi di passare da un canale formativo all'altro e di cambiare indirizzo all'interno del medesimo canale. Col concetto forte di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, con la circolarità facilitata tra istruzione e formazione professionale e con la promozione di percorsi basati sulla modernizzazione delle competenze, il legislatore italiano ritiene di aver reso l'architettura del sistema funzionale all'obiettivo del conseguimento di elevati livelli culturali e di formazione, ponendo allo stesso tempo le basi per la valorizzazione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (*longlife leaming).*

I punti qualificanti della riforma

I punti qualificanti della riforma vengono indicati soprattutto in alcune innovazioni, sia strutturali che di contenuto.

Un posto di primo piano è assegnato alla **flessibilità strutturale:**

- *realizzata* attraverso la *pluralità dei canali formativi e* interna ai percorsi stessi,
- *concretizzata* nei *piani di studio personalizzati* tramite quote disciplinari sia opzionali che facoltative,
- *legittimata* da un sistema attivo di *crediti certificati.*
- *garantita* dalla *reversibilità delle scelte.*

Altro biglietto da visita è il **portfolio delle competenze,** costituito da:

- una *scheda di valutazione* personale;
- una *scheda di orientamento.*

che accompagneranno ogni allievo all'interno del sistema educativo di istruzione e di formazione *dai tre ai diciotto annr,* costituisce un elemento strutturale di continuità all'interno del sistema.

Grande rilievo viene dato all'introduzione del percorso **dell'alternanza scuola-lavoro** tesa ad utilizzare a fini educativi il grande potenziale formativo presente nel mondo produttivo, delle professioni e dei servizi.
Assumendo questa opzione nel sistema educativo istituzionale, s'intende *favorire strutturalmente l'incontro tra gli allievi e gli ambienti lavorativi organizzati* come ambiti formativi.
I periodi di esperienza lavorativa in alternanza vengono inseriti all'interno di un *percorso formativo progettato, attuato e valutato dalla scuola o dall'istituzione formativa.*
Non deve essere confusa con l'apprendistato, che è materia contrattualizzata e continuerà ad essere lavoro a tutti gli effetti.

La pari dignità dei percorsi liceale a dì istruzione-formazione professionale o considerata *scelta strategica e* particolarmente posta in risalto nel progetto di riforma, chiamando il secondo settore ad un potenziamento sia qualitativo che quantitativo *(attualmente* in Italia la formazione professionale è un percorso residuale, confinato in un 6+5% della popolazione giovanile).
Si prefigura un *"modello binario",* con percorsi paralleli e distinti, fra i quali però è *costantemente garantita la possibilità di passaggio* dall'uno all'altro; entrambi consentono l'accesso ai sistemi di formazione superiore, professionale ed accademica, attraverso opportuni *"riallineamenti".*

Viene istituita la **quota regionale dei piani di studio:** garantendo il rispetto dell'autonomia scolastica delle singole istituzioni, i piani di studio conterranno un *nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale,* e una *quota riservata alle regioni,* connessa con gli interessi specifici locali, che dovrà essere definita dal punto di vista quantitativo.

Ai periodi didattici biennali, che introducono una nuova ripartizione interna dei percorsi formativi, corrisponde la **valutazlone biennale** degli apprendimenti ai fini del passaggio al periodo didattico successivo; questa *si affianca alla tradizionale valutazione periodica e annuale* ed è anch'essa *affidata alla responsabilità professionale dei docenti.*
Pensata per offrire tempi più distesi all'apprendimento e al recupero delle carenza, dovrebbe introdurre un sistema di valutazione per il passaggio al biennio successivo più rigoroso e certo dell'attuale sistema dei *debiti scolastici.*

La valutazione periodica ed annuale torna ad applicarsi anche al comportamento degli studenti, attraverso la reintroduzione del **voto di condotta.**

All'introduzione di un **Sistema Nazionale dì Valutazione** in grado di intervenire periodicamente sia lungo i percorsi di istruzione e formazione, che al momento conclusivo della verifica costituita dagli esami di Stato, viene *affidata la sostenibilità ed il controllo del processo innovativo.* L'istituto avrà sostanzialmente il compito di verificare sia il livello di conoscenze e abilità acquisite dagli allievi, sia la qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative.

Da ultimo, ma non in ordine d'importanza, si preannuncia una profonda revisione della disciplina che regola **la formazione Iniziale e Il reclutamento degli Ingegnanti.**

Partendo dall'affermazione della pari dignità dei percorsi di formazione iniziale di tutti i docenti, pur nella garanzia di coerenza dei percorsi rispetto ai vari ordini di scuola, la riforma italiana propone una ***laurea triennale disciplinare* e** un successivo corso di ***l*aurea *specialistica abilitante all'Insegnamento,*** caratterizzata da una ***prevalente formazione disciplinare;*** seguirà un periodo di ***tirocinio post-laurea obbligatorio,*** realizzato dentro le scuole tramite ***appositi contratti di formazione-lavoro*** e sotto la direzione di ***tutors*** esperti.

Sempre in ambito universitario, gli ***insegnanti in servigio*** potranno acquisire ulteriori ***crediti,*** spendibili per lo sviluppo e la valorizzazione della propria ***carriera.***

I tempi e le procedure

La legge delega approvata dal Parlamento è solo l'inizio del percorso; il Governo, e segnatamente il Ministro dell'Istruzione, dovrà tradurla in un insieme di norme attuative secondarie. L'attuazione potrà durare alcuni anni.

L'unica innovazione immediatamente operativa è quella relativa agli **anticipi di iscrizione** aita scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, *attivabile già dal prossimo anno scolastico;* sarà sufficiente, non appena fa legge sarà pubblicata netta Gazzetta Ufficiale, l'emanazione di una circolare ministeriale che riapra i termini delle iscrizioni e fissi le regole dell'anticipo graduale.

il ***primo Impegno delegato*** al Ministro dell'Istruzione è la predisposizione, ***entro 90 giorni*** dall'entrata in vigore della legge, di un **piano programmatico di interventi finanziari** col quale sostenere:

- gli interventi per la ***riforma degli ordinamenti,*** compresa la valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- l'istituzione del ***Servizio nazionale di valutazione*** del sistema scolastico e formativo;
- lo sviluppo delle ***tecnologie multimediali*** **e** ***dell'alfabetizzazioneinformatica,***
- lo sviluppo delle ***attività motorie*** **e** ***ludico-sportive*** degli studenti;
- le iniziative per la ***valorizzazione professionale*** **e la** ***formazione iniziale*** **e** ***continua*** del personale delta scuola;
- la partecipazione al rimborso delle ***spese di autoaggiornamento*** sostenute dai docenti;
- gli interventi contro la ***dispersione scolastica*** **e** a favore del ***diritto-dovere di istruzione e formazione,***
- gli interventi per lo sviluppo ***dell'Istruzione*** **e** ***Formazione Tecnica Superiore*** **e per l'*****Educazione degli adulti,***
- gli interventi per ***\'edilizia scolastica.***

Entro 24 mesi dalla pubblicazione della legge dovranno essere adottati dal Governo i **decreti legislativi** per la definizione:

- delle ***norme generali sull'istruzione,*** ivi compresi *modalità* e *tempi* di attuazione;
- delle ***norme*** per la ***valutazione del sistema educativo e degli apprendimene,***
- delle ***norme*** relative ***all'alternanza scuola-lavoro,***
- dette ***norme*** relative alla ***formazione iniziale dei docenti;***
- **dei** ***livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,*** *e* dei

regolamenti riguardanti:

- **i** ***piani di studio*** ivi compresi gli ***obiettivi specifici d'apprendimento*** delle discipline della quota nazionale, gli ***orari*** **e i** ***limiti di*** **responsabilità** intemi;
- ***gli standard formativi minimi***
- **le** ***modalità*** **per i** ***passaggi tra i sistemi*** **e per** la ***valutazione dei crediti scolastici.***

I vincoli finanziari

L'art. 7, riguardante le disposizioni finali ed attuative, al comma 5, individua gli *oneri finanziari* per l'avvio della riforma nella ***scuola dell'infanzia*** e nella ***scuola primaria,*** contemporaneamente e solo per questa parte, indica la relativa copertura in bilancio.
Poiché la legge finanziaria per il 2003 non prevede nessuno stanziamento per la riforma, è prevedibile che altre innovazioni in essa contenute non potranno essere avviate prima dell'anno scolastico 2004/05.

I vincoli imposti in sede di approvazione dalla ***Commissione Bilancio*** della Camera stabiliscono che i decreti legislativi in attuazione della riforma che determinino *'nuovi o maggiori oneri per te finanza pubblica"* possano essere emanati *solo *successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie",* quindi, tutto il resto della riforma è ***condizionato*** alle disponibilità di bilancio e, soprattutto, alla volontà politica di procedere nell'attuazione.

Le abrogazioni immediatamente operative

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 toglie la **funziona abilitante ai concorsi** per l'insegnamento nelle ***scuole dell'infanzia*** **e** ***primaria,*** attribuendola direttamente all'esame di laurea sostenuto al termine dei rispettivi corsi universitari di Scienze della Formazione primaria. In tal modo, quella concorsuale è ridotta esclusivamente ad una procedura per soli titoli ai fini dell'accesso ai posti di insegnamento.

Ai penultimo comma dell'art. 7 viene **abrogata definitivamente la legge n. 30/2000 del cicli** scolastici di Berlinguer-De Mauro. Si tratta di un atto dovuto, in quanto ormai la legge 30 risultava incompleta e non più applicabile, dopo le modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione.

All'ultimo comma dell'ari. 7 viene **abrogata la legge n. 9/1999** con la quale era stato stabilito l'innalzamento dell'obbligo scolastico a dieci anni. Si torna ora agli otto anni stabiliti all'ari. 34 della Costituzione, cui si aggiunge l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età.